

DECRETO MINISTERIALE 12 GIUGNO 1967.

**DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO DELLA ZONA DEL
SANTUARIO DI CARAVAGGIO, SITA NELL'AMBITO DEL COMUNE DI CARAVAGGIO
(BERGAMO).**

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

*VISTA LA LEGGE 29 GIUGNO 1939, N. 1497, SULLA PROTEZIONE DELLE
BELLEZZE NATURALI E PANORAMICHE;*

*VISTO IL REGOLAMENTO APPROVATO CON REGIO DECRETO 3 GIUGNO 1940, N.
1357, PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE PREDETTA;*

ESAMINATI GLI ATTI;

*VISTO IL DECRETO MINISTERIALE 17 NOVEMBRE 1959, CON IL QUALE E' STATA
DICHIARATA DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO, AI SENSI DELLA LEGGE 29 GIUGNO 1939, N. 1497, LA ZONA
DEL VIALE DI ACCESSO AL SANTUARIO DI
CARAVAGGIO, SITA NEL COMUNE OMONIMO;*

*VISTO IL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 APRILE 1967, IN
CORSO DI REGISTRAZIONE ALLA CORTE DEI CONTI, CON IL QUALE E' STATA
RIDOTTA L'ESTENSIONE DEL VINCOLO, IN ACCOGLIMENTO DEL RICORSO AL
GOVERNO PRODOTTO DALL'AMMINISTRAZIONE DELL'OSPEDALE CIVILE
PROPRIETARIO DEI TERRENI VINCOLATI;*

*TENUTO PRESENTE CHE LA COMMISSIONE PROVINCIALE DI BERGAMO PER LA PROTEZIONE
DELLE BELLEZZE NATURALI, NELL'ADUNANZA DEL 26 MAGGIO 1965, NEL
PRENDERE IN CONSIDERAZIONE L'INTERESSE PAESISTICO DEL COMPLESSO
CIRCOSTANTE IL SANTUARIO DI CARAVAGGIO, NE HA RILEVATO IL CARATTERE
DI QUADRO NATURALE, NEL CUI CONTESTO GLI ASPETTI DI VALORE ESTETICO
TRADIZIONALE, LA FLORA E LE VISUALI LIBERE SI INSERISCONO QUALI COMPONENTI
ESSENZIALI, PROPONENDO PERTANTO L'APPOSIZIONE DEL VINCOLO, AI SENSI
DELL'ART. 1, NN. 3) E 4) DELLA LEGGE SOPRACITATA, OLTRE CHE ALLE AREE
LIBERE CIRCOSTANTI IL SANTUARIO ANCHE A QUELLE ADIACENTI IL VIALONE
DI ACCESSO, NEL MODO CHE SEGUE:*

*DA PORTA NUOVA, PER I PRIMI 150 METRI, IL VINCOLO COMPRENDERA' DUE
STRISCE LATERALI DELLA LARGHEZZA DI 50 METRI CIASCUNA A PARTIRE
DALL'ASSE DEL VIALE STESSO; INDI DA QUESTO PUNTO SINO ALL'INCROCIO
CON IL PASSAGGIO A LIVELLO FERROVIARIO IL VINCOLO COMPRENDERA' DUE
STRISCE LATERALI DELLA LARGHEZZA DI 100 METRI CIASCUNA; DAL PASSAGGIO
LIVELLO FERROVIARIO SINO ALLA CANCELLATA DEL SANTUARIO IL VINCOLO
COMPRENDERA' DUE STRISCE LATERALI DELLA LARGHEZZA DI 150 METRI
CIASCUNA; INDI NEL PROLUNGAMENTO IDEALE DELL'ASSE DEL VIALE NELLA
ZONA DEL SANTUARIO, IL VINCOLO COMPRENDERA' DUE STRISCE PER PARTE DI
METRI 200 CIASCUNA SINO A RAGGIUNGERE IL CONFINE CON IL COMUNE DI MISANO GERA D'ADDA;*

CHE IL VERBALE DELLA SUDETTA COMMISSIONE E' STATO PUBBLICATO NEI
MODI PRESCRITTI DALL'ART. 2 DELLA PRECITATA LEGGE ALL'ALBO DEL COMUNE DI CARAVAGGIO, SENZA CHE
ALCUNA OPPOSIZIONE SIA STATA PRESENTATA, A
TERMINI DI LEGGE, AVVERSO LA PREDETTA PROPOSTA DI VINCOLO;
CONSIDERATO CHE LA PROPOSTA DI VINCOLO E' COMPATIBILE CON GLI
EFFETTI DEL DECRETO PRESIDENZIALE SOPRACITATO, VERTENDO LA PROPOSTA
STESSA SULLA TUTELA DI UN QUADRO NATURALE OBIETTIVAMENTE ACCERTATO E
DEL TUTTO DIVERSO NELLA SUA CONFIGURAZIONE REALE ED ESTETICA DA
QUELLO CHE IN PRECEDENZA ERA STATO PRESO IN CONSIDERAZIONE RISPETTO
AL VIALE DI ACCESSO AL SANTUARIO;
RICONOSCIUTO CHE LA ZONA PREDETTA RIVESTE NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO
COSTITUENDO UN COMPLESSO PAESISTICO DI VALORE UNITARIO, AL QUALE IL
CARATTERISTICO ASPETTO DEL SANTUARIO COL PORTICATO CHE ABBRACCIA UNA
VASTISSIMA ZONA IN FORMA DI CROCE AL CUI CENTRO E' COLLOCATA LA
BASILICA PELLEGRINIANA - PERALTRO SOTTOPOSTA A TUTELA MONUMENTALE -
CONFERISCE UNA PARTICOLARE SUGGESTIONE, E RENDE INSCINDIBILI DAL
CONTESTO LE AREE LIBERE CIRCOSTANTI IL SANTUARIO STESSO E QUELLE ADIACENTI
IL VIALONE DI ACCESSO, COSTITUITO DA DOPPI FILARI DI ANNOSI ALBERI;
SUL QUADRO NATURALE DOMINA INCONTRASTATA LA CUPOLA, CARATTERIZZANDONE
LE VISUALI PIU' IMPORTANTI, TAL CHE L'ASPETTO DI VALORE ESTETICO E
TRADIZIONALE, GRADATAMENTE COSTITUITOSI ATTRAVERSO LA PERFETTA
FUSIONE DELL'OPERA DELL'UOMO CON LA NATURA, COMPORTA CHE VENGA MANTENUTO
INTEGRO L'INTERO COMPLESSO;

DECRETA:

LA ZONA COME SOPRA DESCRITTA HA NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO AI SENSI DELLA LEGGE 29 GIUGNO 1939, N. 1497,
NN. 3) E 4) ED E' QUINDI SOTTOPOSTA A TUTTE LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA LEGGE STESSA.

IL PRESENTE DECRETO SARA' PUBBLICATO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 12 DEL REGOLAMENTO 3 GIUGNO 1940,
N. 1357, NELLA GAZZETTA UFFICIALE INSIEME CON IL VERBALE DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA TUTELA DELLE
BELLEZZE NATURALI DI BERGAMO.

LA SOPRINTENDENZA AI MONUMENTI DI MILANO CURERA' CHE IL COMUNE DI CARAVAGGIO PROVVEDA ALL'AFFISSIONE
DELLA GAZZETTA UFFICIALE CONTENENTE IL PRESENTE DECRETO ALL'ALBO COMUNALE ENTRO UN MESE DALLA DATA
DELLA SUA PUBBLICAZIONE, E CHE IL COMUNE STESSO TENGA A DISPOSIZIONE DEGLI INTERESSATI, ALTRA COPIA DELLA
GAZZETTA UFFICIALE, CON LA PLANIMETRIA DELLA ZONA VINCOLATA, GIUSTA L'ART. 4 DELLA LEGGE PRECITATA.

LA SOPRINTENDENZA COMUNICHERA' AL MINISTERO LA DATA DELLA EFFETTIVA AFFISSIONE DELLA GAZZETTA UFFICIALE
STESSA.

ROMA, ADDI' 12 GIUGNO 1967.

